

COMUNE di BENEVENTO

SETTORE Urbanistica e Attività Produttive

Sportello Unico per l'Edilizia

Via del Pomerio Pal.Impregilo

IL DIRIGENTE

SETTORE Urbanistica e Attività Produttive

Pratica n. 2606

Vista la richiesta n. 106396 del 03.10.2022, del Sig. **Iadicicco Antonio**, per il rilascio di un certificato di destinazione urbanistico di cui all'art. 30 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, relativo agli immobili contraddistinti catastalmente al foglio 52 mapp. 689, 690, 919, 921, 924, 925, 982, 986, 989, 1000, 1061, 1067, 1187, 1188, 1236, 1235, 1073, 1062, 1315, 1316;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 2.07.2012, di approvazione, degli esiti della Conferenza di Servizio, indetta dalla Provincia nell'ambito del procedimento di formazione del P.U.C.;

Visto la delibera di Giunta Provinciale n° 315 del 23.11.2012;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n° 54 del 06.12.2012 di approvazione del Piano Urbanistico Comunale di Benevento;

Vista la pubblicazione del predetto Decreto in data 24.12.2012 sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 78;

Vista la delibera di C.C. n° 46 del 16.11.2012 di approvazione degli atti di programmazione degli interventi API;

Visti gli atti esistenti in ufficio;

CERTIFICA

- che le aree sottoindicate, per effetto del P.U.C. in vigore, risultano:

Foglio di mappa	Particelle	Destinazione
52	1000	(E3) del tipo E3, area agricola ordinaria a prevalente uso agricolo - forestale e pascolivo (E5) del tipo E5, zone relative ad insediamenti diffusi esistenti
52	1061	(E5) del tipo E5, zone relative ad insediamenti diffusi esistenti
52	1062	(E5) del tipo E5, zone relative ad insediamenti diffusi esistenti
52	1067	(E3) del tipo E3, area agricola ordinaria a prevalente uso agricolo - forestale e pascolivo
52	1073	(E2) del tipo E2, territorio extraurbano oggetto della tutela e valorizzazione mirata di secondo grado (E3) del tipo E3, area agricola ordinaria a prevalente uso agricolo - forestale e pascolivo (strade) Viabilita', ,parcheggi e/o spazi aperti pubblici o di uso pubblico
52	1187	(E3) del tipo E3, area agricola ordinaria a prevalente uso agricolo - forestale e pascolivo (E5) del tipo E5, zone relative ad insediamenti diffusi esistenti
52	1188	(E3) del tipo E3, area agricola ordinaria a prevalente uso agricolo - forestale e pascolivo
52	1235	

		(E2) del tipo E2, territorio extraurbano oggetto della tutela e valorizzazione mirata di secondo grado (E3) del tipo E3, area agricola ordinaria a prevalente uso agricolo - forestale e pascolivo
52	1236	(E3) del tipo E3, area agricola ordinaria a prevalente uso agricolo - forestale e pascolivo
52	1315	(E1) del tipo E1, territorio extraurbano oggetto della tutela e valorizzazione mirata di primo grado (E2) del tipo E2, territorio extraurbano oggetto della tutela e valorizzazione mirata di secondo grado (E3) del tipo E3, area agricola ordinaria a prevalente uso agricolo - forestale e pascolivo
52	1316	(E3) del tipo E3, area agricola ordinaria a prevalente uso agricolo - forestale e pascolivo (E2) del tipo E2, territorio extraurbano oggetto della tutela e valorizzazione mirata di secondo grado
52	689	(E5) del tipo E5, zone relative ad insediamenti diffusi esistenti
52	690	(E5) del tipo E5, zone relative ad insediamenti diffusi esistenti
52	919	(E5) del tipo E5, zone relative ad insediamenti diffusi esistenti
52	921	(E5) del tipo E5, zone relative ad insediamenti diffusi esistenti
52	924	(E5) del tipo E5, zone relative ad insediamenti diffusi esistenti
52	925	(E5) del tipo E5, zone relative ad insediamenti diffusi esistenti
52	982	(E3) del tipo E3, area agricola ordinaria a prevalente uso agricolo - forestale e pascolivo
52	986	(E3) del tipo E3, area agricola ordinaria a prevalente uso agricolo - forestale e pascolivo
52	989	(E3) del tipo E3, area agricola ordinaria a prevalente uso agricolo - forestale e pascolivo

Le suddette particelle derivano tutte dalla particella n° 678 e ricadono in zona soggetta a vincolo Archeologico di tipo "B" (comunicazione inizio lavori alla competente Soprintendenza).

Si allegano per E1 gli artt. 120,121,122 per E2 gli artt. 120,121,123 per E3 gli artt. 120,121,124 per E5 gli artt. 120,121,124,126 per Viabilità gli artt. 68,69,70 delle N.T.A. del P.U.C. in vigore.
Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti dalla Legge e lo stesso non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o privati gestori di pubblici servizi.

Benevento, li 03.10.2022

Il Dirigente
Arch. Antonio Iadicicco

Zona = E1

ARTICOLO 120 Caratteri generali

Il PUC recepisce le limitazioni all'uso del suolo e all'edificabilità definendo vincoli conformativi conseguenti a leggi, volti alla salvaguardia dei beni ambientali, delle infrastrutture e dei manufatti storici o di valore testimoniale presenti.

L'ambito ad usi non urbani si articola: ambito della tutela mirata E1, E2, e zone elementari E3, E4, E5, E6 del tipo E.

Le aree E1, ed E2 sono considerate ambiti ispirati a disciplina di tutela mirata e salvaguardia perché includono elementi del sistema ambientale definiti nella parte strutturale, le zone elementari E3 sono a disciplina agricola, le zone E4 sono relative agli insediamenti diffusi di tipo storico, le zone E5 sono relative agli insediamenti diffusi, le zone E6 sono aree agricole a potenzialità produttiva.

ARTICOLO 121 Ambiti E1, E2, e zone E3, ricadenti in parchi agricoli e fluviali o archeologici

Le aree E1, E2, e le zone elementari E3, possono far parte o meno di parchi da realizzare attraverso le disposizioni del Progetto Urbano e Programma Integrato.

Fino all'istituzione dei predetti parchi valgono le norme specifiche degli ambiti E1, E2, e delle zone elementari E3.

ARTICOLO 122 Ambito tutela e valorizzazione mirata di primo grado definito con la sigla E1

L'ambito delle E1 ispirate alla tutela e valorizzazione di primo grado sono inedificabili e dedotte dalle aree del sistema ambientale individuate nella parte strutturale ed in quanto costituite da:

1. boschi, aree boscate, boschi igrofili, aree boscate percorse dal fuoco;
2. aree a rischio idrogeologico e aree a rischio frane;
3. corridoi ecologici, fasce di protezione della LR 14/82 inglobati o meno nei corridoi ecologici.
4. oasi faunistiche.

Tali aree, come definite dai punti precedenti, corrispondono alle superfici cartografate nei grafici di progetto e contrassegnate con la sigla E1. In tali ambiti prevalgono i limiti di cui al comma precedente. Gli interventi edilizi ammessi sono quelli descritti dall'art.38 delle presenti NTA. Non è consentito l'esercizio di attività produttive fatta eccezione per quella propriamente agricola, la piccola ristorazione, le attività extralberghiere, artigianali tipiche di trasformazione di materia prima agricola, attività sportive, ricreative e didattiche. Quanto stabilito con il presente articolo, sotto il profilo dell'inedificabilità, prevale su ogni altra disposizione di natura diversa, anche se derivante dall'attuazione del Progetto Urbano o progetto del parco agricolo e/o fluviale.

Interventi ammessi con intervento diretto:

- Tutela e salvaguardia di cui agli articoli: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50;
- Uso agricolo;
- Infrastrutture viarie e ferroviarie con interventi di minimizzazione e compensazione degli impatti;
- Attività sportive e del tempo libero di limitato impatto;
- Attività didattiche e di ricerca scientifica;
- Per gli immobili esistenti del tipo residenziale, sono ammessi quelli di cui all'articolo 16, dell'articolo 13 punti 1 e 2 (ad eccezione degli immobili ricadenti in aree A4, R4, A3, R3, del PS dell'Autorità di Bacino), dell'articolo 14 fino alla ristrutturazione edilizia di cui al punto 5.2 con cambiamento di destinazione d'uso (art. 11) per attività g2, g5, g6, g7, g8, g9, g10, g11, g12, g13, dell'articolo 10;

- Per gli immobili esistenti del tipo produttivo, agricolo produttivo o artigianale sono ammessi quelli di cui all'articolo 16, dell'articolo 13 punti 1 e 2 (ad eccezione degli immobili ricadenti in aree A4, R4, A3, R3, del PS dell'Autorità di Bacino), dell'articolo 14 fino alla ristrutturazione edilizia di cui al punto 5.2 con cambiamento di destinazione d'uso (articolo 11) per attività compatibili.

Interventi ammessi nell'ambito del centro abitato o esterno al centro abitato:

Nelle zone E1 ricadenti nell'ambito del centro abitato è ammessa la realizzazione di parchi finalizzati alla rinaturalizzazione delle aree ricadenti, fruizione e valorizzazione. Sono ammesse piste ciclabili, aree giochi, aree di sosta, punti di ristoro, aree didattiche, ecc. l'intervento si attua secondo le modalità degli API. Nel caso d'intervento d'iniziativa privata o mista, la realizzazione è subordinata a convenzione disciplinante modalità d'intervento, oneri e risorse finanziarie dei soggetti attuatori. Gli API disciplineranno le modalità di attuazione dei predetti parchi.

Altri interventi ammessi nell'ambito delle aree E1:

Nell'ambito delle aree E1 ed E2 gli edifici realizzati od in corso di realizzazione possono essere ultimati. Sugli edifici esistenti ed in quelli di cui al precedente comma sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 14 ad eccezione della ristrutturazione urbanistica.

In considerazione che le previsioni del PUC per aree percorse dal fuoco prevedono il vincolo di edificabilità assoluta in quanto classificate E1, senza tener conto della scadenza del predetto vincolo, è prescritto che per tutte le aree percorse dal fuoco che nelle previsioni nel PUC assumono la classe urbanistica E1, al tempo della cessazione del vincolo d'inedificabilità assoluta normativamente stabilita devono intendersi classificate E2.

Zona = E2

ARTICOLO 120 Caratteri generali

Il PUC recepisce le limitazioni all'uso del suolo e all'edificabilità definendo vincoli conformativi conseguenti a leggi, volti alla salvaguardia dei beni ambientali, delle infrastrutture e dei manufatti storici o di valore testimoniale presenti.

L'ambito ad usi non urbani si articola: ambito della tutela mirata E1, E2, e zone elementari E3, E4, E5, E6 del tipo E.

Le aree E1, ed E2 sono considerate ambiti ispirati a disciplina di tutela mirata e salvaguardia perché includono elementi del sistema ambientale definiti nella parte strutturale, le zone elementari E3 sono a disciplina agricola, le zone E4 sono relative agli insediamenti diffusi di tipo storico, le zone E5 sono relative agli insediamenti diffusi, le zone E6 sono aree agricole a potenzialità produttiva.

ARTICOLO 121 Ambiti E1, E2, e zone E3, ricadenti in parchi agricoli e fluviali o archeologici

Le aree E1, E2, e le zone elementari E3, possono far parte o meno di parchi da realizzare attraverso le disposizioni del Progetto Urbano e Programma Integrato.

Fino all'istituzione dei predetti parchi valgono le norme specifiche degli ambiti E1, E2, e delle zone elementari E3.

ARTICOLO 123 Ambito di tutela e valorizzazione mirata di secondo grado, definito con la sigla E2

Le zone E2, pur appartenendo all'ambito di tutela di secondo grado, sono da considerarsi zone agricole del tipo ZTO E. Tutte le attività edilizie sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative dell'I.A e I.A.P. (art. 2135 Codice Civile), del coltivatore diretto (art. 2083 del Codice Civile); o alla costruzione di manufatti di supporto all'esercizio dell'impresa agricola.

L'attività edilizia è subordinata alla presentazione del piano di sviluppo aziendale.

L'ambito delle aree E2 sono costituite da:

1. componenti morfologiche ad accentuata clivometria;

2. quinte collinari;
3. torrenti e corsi d'acqua minori;
4. aree di interesse archeologico e parco archeologico di nuova istituzione;
5. ambiti di protezione idrogeologico a rischio medio o moderato o basso;
6. luoghi e percorsi panoramici da salvaguardare;
7. crinali;
8. aree di protezione idrologica.

Interventi ammessi con intervento diretto:

- Tutela e salvaguardia di cui agli artt: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50.
- Uso agricolo.
- Infrastrutture viarie e ferroviarie con interventi di minimizzazione e compensazione degli impatti.
- Attività sportive e del tempo libero di limitato impatto;
- Attività didattiche e di ricerca scientifica;
- Per gli immobili esistenti del tipo residenziale, agricolo produttivo o artigianale, quelli di cui agli articoli 12, 13, 15, 16, 14 fino alla ristrutturazione edilizia totale con cambiamento di destinazione d'uso (articolo 11).
- Incremento volumetrico 20% del VFT.
- Nuova edilizia (residenziale e pertinenziale) per fondi di estensione minima superiore a ettari 1 (per fondo deve intendersi un unico appezzamento costituito da uno o più particelle catastali contigue), con gli indici e le limitazioni di cui alle aree seminatrici-frutteti (zona E3).
- Destinazioni d'uso ammesse dei fabbricati esistenti di cui all'articolo 10: b1, c1 (limitatamente ai bar), c5 (limitatamente a quelle sportive e religiose, impianti sportivi a servizio della residenza, non comportanti volumetrie, campi polifunzionali tennis, calcetto, pallacanestro, pallavolo, bocce, piscine di contenute dimensioni), d, a1, g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8, g9, g10, g11, g12, f1, f5.

E' ammesso, fermo restando le autorizzazioni di legge, l'utilizzo, trasformazione e/o trattamento, da parte delle imprese agricole dei materiali provenienti dallo spietramento dei campi per la realizzazione di manufatti strumentali all'esercizio delle attività agricole aziendali.

Zona = E3

ARTICOLO 120 Caratteri generali

Il PUC recepisce le limitazioni all'uso del suolo e all'edificabilità definendo vincoli conformativi conseguenti a leggi, volti alla salvaguardia dei beni ambientali, delle infrastrutture e dei manufatti storici o di valore testimoniale presenti.

L'ambito ad usi non urbani si articola: ambito della tutela mirata E1, E2, e zone elementari E3, E4, E5, E6 del tipo E.

Le aree E1, ed E2 sono considerate ambiti ispirati a disciplina di tutela mirata e salvaguardia perché includono elementi del sistema ambientale definiti nella parte strutturale, le zone elementari E3 sono a disciplina agricola, le zone E4 sono relative agli insediamenti diffusi di tipo storico, le zone E5 sono relative agli insediamenti diffusi, le zone E6 sono aree agricole a potenzialità produttiva.

ARTICOLO 121 Ambiti E1, E2, e zone E3, ricadenti in parchi agricoli e fluviali o archeologici

Le aree E1, E2, e le zone elementari E3, possono far parte o meno di parchi da realizzare attraverso le disposizioni del Progetto Urbano e Programma Integrato.

Fino all'istituzione dei predetti parchi valgono le norme specifiche degli ambiti E1, E2, e delle zone elementari E3.

ARTICOLO 124 Zone del tipo E3, a prevalente uso agricolo - forestale e pascolivo

La zona del tipo E3 individua le parti del territorio non urbano, destinate ad usi agricoli ed alle attività connesse, con lo specifico obiettivo di disciplinare l'uso degli spazi agricoli, e di incentivare le attività che in esse si svolgono, compatibilmente con gli obiettivi di tutela e salvaguardia conseguenti.

Tutte le attività edilizie sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative dell'I.A e I.A.P. (art. 2135 c.civ.), del coltivatore diretto (art. 2083 del c.civ.); o alla costruzione di manufatti di supporto all'esercizio dell'impresa agricola. L'attività edilizia è subordinata alla presentazione del piano di sviluppo aziendale asseverato da libero professionista abilitato.

Per lotto minimo è da intendersi l'intera superficie inclusa nel piano di sviluppo aziendale, anche se asservita, sottoposta alla convenzione da stipularsi nelle forme e secondo i contenuti sanciti dalla legge regionale n.13/2008- linee guida del paesaggio paragrafo 6.3.1 lettera g).

1. Interventi ammessi con intervento diretto:

- Tutela e salvaguardia di cui agli articoli: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 64;
- Uso agricolo;
- Infrastrutture viarie e ferroviarie con interventi di minimizzazione e compensazione degli impatti;
- Attività sportive e del tempo libero di limitato impatto;
- Attività didattiche e di ricerca scientifica;
- Per gli immobili esistenti del tipo residenziale, produttivo, agricolo produttivo o artigianale, quelli di cui agli articoli 12, 13, 15, 16, 14 fino alla ristrutturazione edilizia totale con cambiamento di destinazione d'uso;
- Incremento SUL pari al 20% di quella esistente;
- Nuova edilizia (residenziale e pertinenziale) con indici e limitazioni di cui alle colture appresso specificate;
- Volumetria massima realizzabile 500 mc;
- Destinazioni d'uso ammesse dei fabbricati esistenti di cui all'articolo 10: b1, c1 (limitatamente ai bar), c5 (limitatamente a quelle sportive e religiose, impianti sportivi a servizio della residenza, non comportanti volumetrie, campi polifunzionali tennis, calcetto, pallacanestro, pallavolo, bocce, piscine di contenute dimensioni), d, a1, g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8, g9, g10, g11, g13, f1, f5.

2. Aree pascolive - incolte

IF pari a 0,003 mc/mq

IF pari a 0,07 mc/mq per tutte le costruzioni accessorie per la produzione agricola, stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari, ed ogni altra costruzione che si identifichi come necessaria per l'esercizio dell'azienda.

Altezza massima abitazioni agricole = metri 7,50 (Numero piani 2)

E vietato trasformare le macchie boschive in altre colture, ed è prescritta l'utilizzazione del bosco ceduo nei limiti previsti dalle norme forestali. Le costruzioni non devono incidere sulle zone boschive o macchie.

3. Aree seminate-frutteti

IF pari a 0,03 mc/mq

IF pari a 0,07 mc/mq per tutte le costruzioni accessorie per la produzione agricola, stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, impianti per la raccolta e la lavorazione dei

prodotti lattiero-caseari, ed ogni altra costruzione che si identifichi come necessaria per l'esercizio dell'azienda.

4. Aree seminate irrigue con colture pregiate: orti a produzione ciclica intensiva

IF pari a 0,05 mc/mq

Per gli altri parametri valgono le disposizioni del punto 3.

Zona = E5

ARTICOLO 126 Zone del tipo E5

Nella logica del contenimento del consumo di suolo, sono ammessi interventi unitari di riqualificazione degli insediamenti edilizi a bassa densità nelle aree periurbane, con particolare riferimento al completamento ed al miglioramento dell'infrastrutturazione primaria, alla dotazione di attrezzature e servizi pubblici, alla promozione di servizi privati, al recupero edilizio ed al miglioramento dei caratteri paesaggistici ed ambientali. L'attività edilizia è di tipo indiretto ed attuata mediante PUA di iniziativa pubblica per singola zona elementare.

Il PUA sarà redatto in ragione dei seguenti parametri:

- densità di popolazione da 50 a 100 ab/Ha, da definirsi in ragione del contesto ambientale-paesaggistico e della distanza dalla perimetrazione del centro storico.

Nelle more di approvazione dei PUA è ammesso l'intervento diretto secondo le modalità e le disposizioni disciplinanti le zone E3.

ARTICOLO 120 Caratteri generali

Il PUC recepisce le limitazioni all'uso del suolo e all'edificabilità definendo vincoli conformativi conseguenti a leggi, volti alla salvaguardia dei beni ambientali, delle infrastrutture e dei manufatti storici o di valore testimoniale presenti.

L'ambito ad usi non urbani si articola: ambito della tutela mirata E1, E2, e zone elementari E3, E4, E5, E6 del tipo E.

Le aree E1, ed E2 sono considerate ambiti ispirati a disciplina di tutela mirata e salvaguardia perché includono elementi del sistema ambientale definiti nella parte strutturale, le zone elementari E3 sono a disciplina agricola, le zone E4 sono relative agli insediamenti diffusi di tipo storico, le zone E5 sono relative agli insediamenti diffusi, le zone E6 sono aree agricole a potenzialità produttiva.

ARTICOLO 121 Ambiti E1, E2, e zone E3, ricadenti in parchi agricoli e fluviali o archeologici

Le aree E1, E2, e le zone elementari E3, possono far parte o meno di parchi da realizzare attraverso le disposizioni del Progetto Urbano e Programma Integrato.

Fino all'istituzione dei predetti parchi valgono le norme specifiche degli ambiti E1, E2, e delle zone elementari E3.

ARTICOLO 124 Zone del tipo E3, a prevalente uso agricolo - forestale e pascolivo

La zona del tipo E3 individua le parti del territorio non urbano, destinate ad usi agricoli ed alle attività connesse, con lo specifico obiettivo di disciplinare l'uso degli spazi agricoli, e di incentivare le attività che in esse si svolgono, compatibilmente con gli obiettivi di tutela e salvaguardia conseguenti.

Tutte le attività edilizie sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative dell'I.A e I.A.P. (art. 2135 c.civ.), del coltivatore diretto (art. 2083 del c.civ.); o alla costruzione di manufatti di supporto all'esercizio dell'impresa agricola. L'attività edilizia è subordinata alla presentazione del piano di sviluppo aziendale asseverato da libero professionista abilitato.

Per lotto minimo è da intendersi l'intera superficie inclusa nel piano di sviluppo aziendale, anche se asservita, sottoposta alla convenzione da stipularsi nelle forme e secondo i contenuti sanciti dalla legge regionale n.13/2008- linee guida del paesaggio paragrafo 6.3.1 lettera g).

2. Interventi ammessi con intervento diretto:

- Tutela e salvaguardia di cui agli articoli: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 64;
- Uso agricolo;
- Infrastrutture viarie e ferroviarie con interventi di minimizzazione e compensazione degli impatti;
- Attività sportive e del tempo libero di limitato impatto;
- Attività didattiche e di ricerca scientifica;
- Per gli immobili esistenti del tipo residenziale, produttivo, agricolo produttivo o artigianale, quelli di cui agli articoli 12, 13, 15, 16, 14 fino alla ristrutturazione edilizia totale con cambiamento di destinazione d'uso;
- Incremento SUL pari al 20% di quella esistente;
- Nuova edilizia (residenziale e pertinenziale) con indici e limitazioni di cui alle colture appresso specificate;
- Volumetria massima realizzabile 500 mc;
- Destinazioni d'uso ammesse dei fabbricati esistenti di cui all'articolo 10: b1, c1 (limitatamente ai bar), c5 (limitatamente a quelle sportive e religiose, impianti sportivi a servizio della residenza, non comportanti volumetrie, campi polifunzionali tennis, calcetto, pallacanestro, pallavolo, bocce, piscine di contenute dimensioni), d, a1, g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8, g9, g10, g11, g13, f1, f5.

2. Aree pascolive - incolte

IF pari a 0,003 mc/mq

IF pari a 0,07 mc/mq per tutte le costruzioni accessorie per la produzione agricola, stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari, ed ogni altra costruzione che si identifichi come necessaria per l'esercizio dell'azienda.

Altezza massima abitazioni agricole = metri 7,50 (Numero piani 2)

E vietato trasformare le macchie boschive in altre colture, ed è prescritta l'utilizzazione del bosco ceduo nei limiti previsti dalle norme forestali. Le costruzioni non devono incidere sulle zone boschive o macchie.

3. Aree seminate-frutteti

IF pari a 0,03 mc/mq

IF pari a 0,07 mc/mq per tutte le costruzioni accessorie per la produzione agricola, stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari, ed ogni altra costruzione che si identifichi come necessaria per l'esercizio dell'azienda.

4. Aree seminate irrigue con colture pregiate: orti a produzione ciclica intensiva

IF pari a 0,05 mc/mq

Per gli altri parametri valgono le disposizioni del punto 3.

Viabilità

ARTICOLO 68 Opere infrastrutturali viarie

Il PUC promuove interventi nella viabilità fondamentale. Gli aspetti tecnici della viabilità devono essere tali da inquadarsi nel contesto della tutela dell'ambiente. Vanno applicate le seguenti indicazioni:

- le caratteristiche tecniche dei nuovi interventi stradali devono di norma rispettare le seguenti prescrizioni: sezione, costituita da due corsie da 3,75 metri ciascuna, con banchine laterali da 1,25 metri e cunette, per un ingombro totale di 10 metri circa, con piazzole di sosta almeno ogni 400 metri.
- i materiali e le forme delle opere d'arte devono essere idonei all'inserimento nell'ambiente circostante. In particolare per gli ampliamenti a valle appaiono rispondenti alle esigenze paesistiche le murature rivestite con pietrame calcareo a faccia vista.

ARTICOLO 69 Opere infrastrutturali per la viabilità minore di interesse locale

1. Le opere infrastrutturali per la viabilità minore di interesse locale si articolano in:

- interventi confermativi della viabilità esistente, volti al suo mantenimento, potenziamento, riallestimento;
- nuovi interventi.

I nuovi interventi si articolano in:

- ✓ *interventi per la viabilità urbana di interesse locale;*
- ✓ *interventi per la viabilità minore di interesse locale.*

In rapporto agli interventi, le prescrizioni di PUC sono efficaci con riferimento alle aree interessate, e non sono prescrittive con riferimento allo specifico andamento di tracciato. Le aree interessate sono desunte dalla fascia di rispetto.

2. La disciplina del PUC per le infrastrutture esistenti alla data di adozione ha carattere confermativo. Sono pertanto attuabili su dette infrastrutture, gli interventi di ampliamento, manutenzione, consolidamento con ristrutturazione, di integrazione con spazi da destinare a parcheggio pubblico, o verde pubblico.

Il PUC assume che tutta la rete viabilistica urbana venga allestita attraverso marciapiedi, quinte arboree, compatibilmente alle condizioni delle aree attraversate. La fasce di rispetto TU della Strada sono riferimento per l'allestimento.

3. Interventi volti a razionalizzare la viabilità minore di interesse comunale sono individuati nella cartografia di piano con riferimento ai tracciati, ed a fasce di protezione con possibile localizzazione.

Le aree ad uso di infrastrutture per la mobilità minore sono classificate dal PUC in rapporto alle caratteristiche della tratta della rete, e quindi come segue:

- ✓ *aree per la viabilità minore di interesse locale, due corsie (metri 2,50 a corsia) oltre marciapiede;*
- ✓ *aree per trasporti in sede propria;*
- ✓ *aree per la circolazione di pedoni e cicli, sentieri;*
- ✓ *aree per viabilità interpoderale rurale;*

Nei nuovi interventi, la disciplina delle aree per la viabilità fa riferimento alla complessiva fascia. I limiti delle fasce, se non riportati in cartografia, vanno dedotti dalla classificazione e dalle norme del TU.

Il tracciato rappresentato in cartografia di Piano assume ruolo indicativo. Ruolo prescrittivo assume la disciplina delle zone agricole configuranti la fascia di rispetto stradale.

I tracciati con ruolo indicativo possono essere modificati attraverso piani urbanistici attuativi, o attraverso progetti attuativi di opere di pubblica utilità.

L'ubicazione dei percorsi per pedoni e cicli è indicativa, ed è specificabile nell'ambito di strumenti attuativi, o di progetti unitari. Il piano esecutivo può apportare integrazioni al sistema delle vie di comunicazione di interesse locale.

4. Per la viabilità minore di interesse locale vanno applicate le seguenti indicazioni:

- ✓ *lungo i tratti stradali devono essere localizzate delle piazzole di scambio.*

- ✓ *Nella viabilità minore di interesse locale rientrano le "strada di nucleo insediativo", conformi di norma alle seguenti caratteristiche dimensionali:*
- ✓ *viabilità a una corsia con larghezza minima metri 3,00;*
- ✓ *zanelle e marciapiedi: metri 2,50;*
- ✓ *pista ciclabile, se compatibile, con tracciato autonomo;*
- ✓ *verde lineare: metri 4,00;*
- ✓ *parcheggio.*

Le costruzioni devono comprendere le sistemazioni di suolo interne all'infrastruttura, ovvero interposte tra questa e le proprietà private contermini, con riferimento al raccordo dei rilevati alle superfici inedificabili adiacenti, mediante riporti sagomato di terreno; alla collocazione di alberature e sistemazione a verde al margine della sede viaria ed all'interno di eventuali incroci; con riferimento alle tecniche di realizzazione di muri di contenimento, e loro rivestimento.

ARTICOLO 70 Opere infrastrutturali a rete

Aree per infrastrutture di trasporto in sede propria (ferrovia). Impianti per esercizio del trasporto, attrezzature di servizio e opere infrastrutturali diffuse.

Nell'ambito delle stazioni e fermate possono essere collocate funzioni terziarie a servizio dei viaggiatori.

Il PUC, riconosce al sistema infrastrutturale di progetto (e ampliamento dell'esistente, compreso l'orditura storica) e al sistema della mobilità, ruolo strutturale prioritario per la realizzazione dell'obiettivo della rigenerazione urbana, miglioramento della qualità del territorio e della città.

Il sistema è così sintetizzabile:

1. Sistema viario principale:

- Collegamento esterno Ponticelli, Capodimonte, Cretarossa, San Cumano, Raccordo autostradale.
- Nuovo svincolo del raccordo autostradale per l'accesso all'area Bios.
- Collegamento esterno Appia, Stazione Appia.
- Collegamento interquartiere Ponte delle tavole, Pace Vecchia, Perrillo.
- Collegamento interquartiere Ferrovia, Via Grimoaldo Re, Centro storico, Rione Libertà, Via Piccinato, Appia.
- Completamento Asse interquartiere.

2. Sistema Terminal:

- Terminal stazione.
- Terminal Zona alta: area ex collegio la Salle, Piazza risorgimento.
- Area a parcheggio Rione Libertà.

3. Sistema misto: ferro gomma.

- Collegamento stazione Rione Libertà, Porta Rufina.

Il sistema dei terminal è rappresentato da zone elementari F5 (Ferrovia) e F6.

Il PUC, impone che nelle zone F4, (ad attuazione attraverso PUA del comparto) nelle aree interrate o seminterrate è ammessa la realizzazione di parcheggi non pertinenziali, terminal e autosilo.

4. Nell'ambito della realizzazione del sistema della viabilità principale individuate dal PUC compreso il potenziamento dell'Appia in direzione di Pontecorvo e Contrada S. Clementina, l'allestimento delle relative previsioni dovranno contemplare azioni ed interventi finalizzati alla valorizzazione dell'antico tracciato della via Appia da Contrada Pontecorvo a Contrada S. Clementina.